DETERMINA N. 708 /2026

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CON L'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ AFFERENTI ALLA GESTIONE OPERATIVA DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2026 PER COMPLESSIVI € 230.000,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

il Segretario generale

Premesso che:

- l'articolo 10 della l. 118/2022 ha novellato l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), apportando una modifica al comma 2, lettera e), e riscrivendo integralmente il comma 3, lettera h);
- l'articolo 37, comma 3, lettera h), del d.l. 201/2011, a seguito della suddetta novella, prevede, in capo all'Autorità, il potere di disciplinare "*con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione*";
- con la delibera n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023, l'Autorità ha dato attuazione alla nuova funzione amministrativa assegnatale, approvando la Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: Disciplina o Disciplina ADR);
- la Disciplina ADR prevede che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere svolto, tra l'altro, dinanzi al Servizio conciliazioni ART, articolazione organizzativa dell'Autorità che assicura lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- l'articolo 11, comma 1, della Disciplina ADR, prevede che il Servizio conciliazioni ART individua i conciliatori:
  - nell'ambito della struttura amministrativa dell'Autorità; oppure
  - mediante convenzione con organismi pubblici, segnatamente: i soggetti pubblici iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; oppure gli organismi deputati alla risoluzione delle controversie innanzi alle autorità indicate all'articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo;

Atteso che:

- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: CCIAA) perseguono, tra l'altro, la finalità istituzionale di gestire i servizi di composizione delle controversie in condizione di neutralità, imparzialità e indipendenza, e garantiscono professionalità e competenza nell'attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, fra le quali rientrano quelle fra operatori economici e utenti nei settori regolati dall'Autorità;
- l'articolo 2, comma 6, dello Statuto di Unioncamere prevede, tra l'altro, la stipula di accordi di programma, convenzioni, intese con enti pubblici nazionali "*in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli*";
- l'Autorità e Unioncamere hanno stipulato, in data 9 marzo 2023, una convenzione con la quale, tra l'altro, "*Unioncamere si impegna inoltre a cooperare al fine di individuare e mettere a disposizione, ove possibile e d'intesa con le Camere di commercio, mediatori operanti presso gli Organismi di mediazione camerali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*" (articolo 2, comma 5);
- l'Autorità e Unioncamere, il 17 dicembre 2024, previa autorizzazione del Consiglio dell'Autorità, resa nella seduta del 6 dicembre 2024, hanno sottoscritto una nuova Convenzione quadro (di seguito: "Convenzione quadro"), avente specificamente ad oggetto:
    - l'individuazione di CCIAA con disponibilità di conciliatori da inserire nel Servizio conciliazioni ART, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 11 della Disciplina ADR, ad eccezione della formazione specialistica sui settori regolati dall'Autorità, con specifico riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi, da erogarsi a cura dell'Autorità;
    - la definizione, in ottica di attuazione graduale, di una prima fase sperimentale (di seguito: "Fase sperimentale") finalizzata a supportare i conciliatori e gli stessi soggetti camerali per la trattazione delle istanze di conciliazione pervenute e per la verifica di ammissibilità delle stesse istanze;
    - la definizione di parametri prestazionali da osservare nello svolgimento delle procedure di conciliazione, ai fini di un monitoraggio congiunto;
    - la definizione dei parametri per il rimborso alle CCIAA aderenti dei costi sostenuti per le attività di gestione operativa delle procedure ADR. Detti parametri sono declinati nell'Allegato 1 alla Convenzione quadro e prevedono rimborsi, da effettuarsi sulla base di una rendicontazione mensile resa disponibile dall'Autorità, relativi: a) alle attività di gestione delle istanze, differenziati a seconda della complessità dell'istanza; b) alle attività afferenti all'assegnazione delle istanze e alla gestione del rapporto con i conciliatori;
- la Convenzione quadro prevede altresì la sottoscrizione, da parte delle singole CCIAA (di seguito anche: Camere aderenti), di un Atto di adesione, anch'esso allegato alla Convenzione (Allegato 2);
- ciascun Atto di adesione indica il numero minimo di istanze che la Camera aderente si è impegnata a gestire mensilmente e prevede la facoltà, della stessa CCIAA, di modificare, anche nel corso di ciascun mese, il numero delle istanze di conciliazione che è disponibile a ricevere mensilmente, attraverso una comunicazione all'Autorità;
- sono pervenuti, tramite Unioncamere, gli Atti di adesione da parte delle seguenti CCIAA (di seguito: Camere aderenti):
    - Unioncamere Piemonte, per conto delle CCIAA di Alessandria-Asti, Cuneo, Monterosa Laghi Alto Piemonte e Torino;
    - CCIAA di Bergamo;
    - CCIAA di Bologna;

- CCIAA di Cosenza;
- CCIAA della Maremma e del Tirreno;
- CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi;
- CCIAA della Toscana Nord Ovest;
- CCIAA di Vicenza;

- per lo svolgimento, durante la Fase sperimentale, delle attività previste dalla Convenzione quadro e dagli Atti di adesione delle singole CCIAA l'Autorità ha adottato le determine n. 52/2025 del 8 maggio 2025, n. 104/2025 del 31 luglio 2025, n. 149/2025 del 12 novembre 2025 e n. 56/2026 del 27 aprile 2026;
- la Fase sperimentale, a seguito di proroghe, si è conclusa il 31 maggio 2026;
- l'Autorità e Unioncamere, il 29 maggio 2026, previa autorizzazione del Consiglio dell'Autorità, resa nella seduta del 27 maggio 2026, hanno sottoscritto un Atto aggiuntivo alla Convenzione quadro (di seguito: "Atto aggiuntivo");
- per quanto riguarda lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione quadro e dagli Atti di adesione delle singole CCIAA durante la fase a regime, l'Autorità:
    - con la determina n. 110/2026 del 28 maggio 2026 ha impegnato la spesa complessiva di € 240.000,00 per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2026;
    - -con la determina n. 381/2026 del 25 agosto 2026 ha, tra l'altro, integrato gli impegni di spesa assunti con la determina n. 110/2026, con l'ulteriore somma di € 244.000,00 relativamente al periodo fino al 31 dicembre 2026;
- l'andamento delle istanze di conciliazione pervenute al Servizio conciliazioni dell'Autorità ha registrato a partire dal mese di giugno 2026 un incremento significativo e non prevedibile, rispetto ai primi mesi dell'anno, in controtendenza anche rispetto all'andamento delle istanze pervenute nel corso del 2025;
- il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 220/2026 del 12 novembre 2026, relativa alla variazione di bilancio per l'esercizio 2026, ha approvato un incremento dello stanziamento sul capitolo 52500 denominato "*Accordi quadro e Convenzioni per procedura di Alternative Dispute Resolution (ADR)*" del Bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, approvato con delibera n. 219/2025 del 4 dicembre 2025, pari ad € 230.000,00, per far fronte alla maggiore spesa stimata fino al 31 dicembre 2026;
- tenuto conto delle somme già impegnate con la determina n. 110/2026, integrate con la determina n. 381/2026, nonché dell'andamento dei rimborsi maturati da ciascuna CCIAA sino al 9 novembre 2026, per garantire la continuità nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione quadro e dagli Atti di adesione delle singole CCIAA fino al 31 dicembre 2026, si rende necessario integrare gli impegni di spesa per ulteriori complessivi € 230.000,00;
- il suddetto importo complessivo è stato stimato: a) considerando il numero minimo di istanze che ciascuna Camera aderente si è impegnata a gestire mensilmente, tenuto conto delle eventuali successive comunicazioni di variazione ad oggi pervenute; b) presumendo che, relativamente al periodo fino al 31 dicembre 2026, pervenga, proporzionalmente, un numero di istanze analogo a quelle ricevute nel corso del mese di ottobre; c) presumendo altresì che, riguardo alle istanze in corso di svolgimento, il 70% evidenzi, in base alla tipologia di esito, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla Convenzione quadro, una maggior complessità di gestione;
- detti rimborsi, a titolo di mero ristoro delle attività svolte nell'ambito di un accordo di natura istituzionale, verranno erogati dall'Autorità previa emissione, decorso il periodo oggetto della presente determina, da parte delle Camere aderenti, di apposite note di debito, fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 633/72, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 2, della Convenzione quadro tra Unioncamere e Autorità.

Visti:

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede: "*1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo*

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3";

- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 60.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'articolo 48 ai sensi del quale, l'Ufficio affari generali, amministrazione e personale (leggasi ora Direzione Bilancio, contabilità e autofinanziamento), cura, tra l'altro, gli adempimenti di natura contabile connessi con le attività amministrative dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione 2026, nonché pluriennale 2026-2028, approvato con delibera dell'Autorità n. 219/2025 del 4 dicembre 2025, il quale presenta sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la predetta spesa.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di integrare, per le motivazioni esplicitate in premessa e al fine di garantire la continuità nell'espletamento delle attività previste dalla Convenzione quadro stipulata in data 17 dicembre 2024, fino al 31 dicembre 2026, gli impegni di spesa già assunti con la determina n. 110/2026 del 28 maggio 2026 e integrati con la determina n. 381/2026 del 25 agosto 2026 sul Capitolo 52500 "Accordi quadro e Convenzioni per procedura di *Alternative Dispute Resolution* (ADR)" del bilancio di previsione 2026 dell'Autorità codice Piano dei Conti U.1.04.01.02.007, a favore dei soggetti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Soggetto creditore – N. impegno	**Importo impegnato**	**Variazione impegno**	**Totale impegno fino al 31.12.2026**
Unioncamere Piemonte, per conto delle CCIAA di Alessandria-Asti, Cuneo, Monterosa Laghi Alto Piemonte e Torino, CF 80091380016, P.IVA 05443890016, con sede in Torino, Via Pomba, n. 23 – N. impegno 331/2026	€ 66.100,00	+ € 18.900,00	€ 85.000,00
CCIAA di Bergamo, CF 80005290160, P.IVA 00648010163, con sede in Bergamo, Largo Belotti, n. 16 – N. impegno 332/2026	€ 39.100,00	+ € 6.900,00	€ 46.000,00
CCIAA di Bologna, CF 80013970373, P.IVA 03030620375, con sede in Bologna, Piazza Mercanzia, n. 4 – N. impegno 333/2026	€ 81.800,00	+ € 54.200,00	€ 136.000,00
CCIAA di Cosenza, CF 80001370784, P.IVA 01089970782, con sede in Cosenza, Largo dell'Economia n. 1 – N. impegno 334/2026	€ 37.600,00	+ € 18.400,00	€ 56.000,00
CCIAA della Maremma e del Tirreno, CF e P.IVA 01838690491, con sede in Livorno, Piazza del Municipio, n. 48 – N. impegno 335/2026	€ 67.100,00	+ € 34.900,00	€ 102.000,00

CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, CF e P.IVA 09920840965, con sede in Milano, Via Meravigli, n. 9/b – N. impegno 336/2026	€ 69.300,00	+ € 34.700,00	€ 104.000,00
CCIAA della Toscana Nord Ovest, CF e P.IVA 02627810464, con sede in Viareggio (LU), Via Leonida Repaci, n. 16 – N. impegno 337/2026	€ 82.300,00	+ € 50.700,00	€ 133.000,00
CCIAA di Vicenza, CF 80000330243, P.IVA 00521440248, con sede in Vicenza, Via Montale, n. 27 – N. impegno 338/2026	€ 40.700,00	+ € 11.300,00	€ 52.000,00
Totale	**€ 484.000,00**	**+ € 230.000,00**	**€ 714.000,00**

2. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari note a rendicontazione trasmesse all'Autorità decorso ciascun trimestre di attività, salvo diverso accordo, da parte di ciascuna Camera aderente sulla base delle attività effettivamente eseguite;

3. di dare atto che, in considerazione dell'andamento delle attività espletate, gli impegni di cui sopra potranno essere oggetto di rideterminazione ai sensi del soprarichiamato Regolamento concernente la disciplina contabile;

4. Responsabile unico del procedimento è la dottoressa Katia Gallo, Dirigente della Direzione Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina;

5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 13/11/2026

il Segretario generale
Alessio Quaranta